

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA PER LA CLIENTELA AL DETTAGLIO

- versione del 10/09/2025 -

Il presente documento è redatto in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai sensi del Titolo VI e VI-bis del Testo Unico Bancario ("TUB") e successive modifiche e integrazioni, della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e s.m.i. e s.m.i., delle Disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (anche solo "Disposizioni Bankit" nel prosieguo), approvata in data 29 luglio 2009 e s.m.i. (di cui le più significative quelle adottate nel 2019 e in recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (SMD)), della Delibera del CICR del 3 febbraio 2011 in materia di Credito ai Consumatori, del Decreto Legislativo 21 aprile 2016, n. 72 "Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, delle direttive 2008/48/CE e 2023/2225/UE sui contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis T.U. Bancario e del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo".

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO	
Denominazione	IROQ S.r.l.
Sede legale	Via Luigi Settembrini, 47 – 20124 Milano(MI)
Sede Amministrativa e Operativa	Corso Sidney Sonnino, 103 – 70121 Bari(BA)
Codice fiscale e Partiva Iva	14259000967
N. iscrizione Registro delle Imprese della CCIAA di Milano	MI2770015
N. iscrizione nell'Elenco tenuto dall'OAM	M658
Capitale sociale sottoscritto e interamente versato	€ 50.000,00
Indirizzo di posta elettronica e Telefono	info@iroq.it - Tel. 080 692 3987
PEC	iroq@pec.it
Sito Internet	www.iroq.it
Assicurazione per i rischi professionali	We Bind Polizza n. HEC041731/P/2025

I dati sopra indicati, salvo quelli riferibili all'Assicurazione, sono verificabili sul sito dell'OAM - Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi - all'indirizzo Internet <https://www.organismo-am.it>. Il presente Foglio Informativo, in ossequio a quanto previsto dalle Disposizioni Bankit citate, viene messo a disposizione della Clientela, sia negli uffici aperti al pubblico che sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.iroq.it>, in tempo utile prima di effettuare qualsivoglia scelta o sottoscrivere accordi contrattuali e, pertanto, se ne raccomanda una attenta lettura.

La Clientela può verificare l'iscrizione della nostra Società ai registri dell'Organismo competente, attraverso il sito OAM al seguente URL: <https://www.organismo-am.it/elenco-mediatori-creditizi>.

Le informazioni contenute nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice civile.

Le condizioni di cui al presente Foglio Informativo trovano applicazione esclusivamente nei rapporti con la "Clientela al Dettaglio", come previsto dal Codice del Consumo e dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 e s.m.i.

Sezione II – INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome	Nome	Mail	Telefono

Riferimenti del soggetto che svolge per conto di IROQ S.r.l., attività di contatto con il pubblico con rapporto di Collaboratore/Dipendente ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione.

I presenti dati sono verificabili sul sito dell'OAM, all'indirizzo internet <https://www.organismo-am.it>, nella sezione "Registro collaboratori degli iscritti".

Sezione III – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

3.1 Caratteristiche della mediazione creditizia

È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128 sexies TUB). L'esercizio professionale dell'attività di mediazione creditizia nei confronti del pubblico è riservato ai soggetti iscritti nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM).

Il mediatore creditizio svolge la propria attività in assenza di ogni rapporto di dipendenza, subordinazione, rappresentanza nonché di

ogni altro legame tra il mediatore e le parti (la banca e/o l'intermediario finanziario, da un lato, e il potenziale Cliente, dall'altro lato) che ne possano compromettere l'indipendenza.

L'obbligo assunto dal Mediatore Creditizio ed il servizio offerto in forza del contratto di mediazione creditizia sono di mezzi e non di risultato e, pertanto, l'intervento del mediatore non garantisce al Cliente di trovare una banca e/o un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento richiesto poiché ogni decisione in merito ad esso è riservata alla banca e/o all'intermediario finanziario.

Al Mediatore Creditizio è vietato concludere direttamente contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi degli stessi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

La concessione di finanziamenti viene effettuata esclusivamente dalla banca e/o dall'intermediario finanziario e, pertanto, il Mediatore Creditizio non è responsabile di inadempimenti della banca e/o dell'intermediario finanziario dell'eventuale mancata o ritardata concessione alla Clientela dei finanziamenti da essa richiesti, né assume alcuna responsabilità nei confronti della stessa.

IROQ, in ossequio al principio di indipendenza della mediazione creditizia, opera fornendo accesso a prodotti creditizi di più enti finanziatori, senza alcun rapporto di esclusiva con alcuno di essi.

Il Mediatore Creditizio può svolgere la propria attività "in convenzione", ossia concludendo con banche e/o intermediari finanziari appositi accordi distributivi o commerciali senza alcun vincolo di esclusività oppure "fuori convenzione", ossia con banche e/o intermediari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione regolamentato contrattualmente.

Il mediatore può, altresì, operare in "co-mediazione" (ossia, con l'intervento di due o più mediatori creditizi) o con attività di segnalazione come espressamente previsto dalla Comunicazione OAM n. 1/13. In tale caso, al Cliente sarà fornita adeguata e tempestiva informativa sull'identità e il ruolo rivestito dagli intermediari del credito interessati.

3.2 Rischi della mediazione creditizia

L'attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione nonché dell'effettiva concessione e conseguente erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario; i tempi e le modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e l'entità delle spese di istruzione della pratica sono stabilite dalle banche e/o dagli intermediari finanziari. Di conseguenza, la mediazione creditizia non assicura che si trovi una banca o un intermediario finanziario disposto a concedere al Cliente il finanziamento richiesto, in tutto o in parte. È infatti possibile che non venga reperito alcuna banca o intermediario finanziario disposto a concedere al Cliente che si rivolge al mediatore creditizio il finanziamento richiesto.

Le trattative e le procedure per le valutazioni relative alla concessione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari; conseguentemente, in relazione ad essere, nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio.

Sezione IV – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e il corrispettivo è concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta in apposito contratto.

I costi massimi che il Cliente può essere tenuto a sostenere a titolo di corrispettivo/provvigione per l'attività prestata dal mediatore, sono indicati nella tabella che segue: in forma percentuale calcolata sul valore di finanziamento per il quale è intervenuta una delibera positiva oppure in valore assoluto.

Per il prodotto di Cessione del Quinto di Stipendio o Pensione, Delegazione di Pagamento, Prestito Personale, o Anticipo TFS il compenso è sempre pagato dal Finanziatore per conto del Cliente.

Qualora sia adottato un modello di pricing "Tutto TAN", tutti i costi saranno inclusi nel Tasso Annuo Nominale e, pertanto, il Cliente non dovrà sostenere ulteriori costi per le provvigioni del mediatore poiché già inclusi nel costo del finanziamento; nel caso, invece in cui il Finanziatore applichi il modello "Up-front", la provvigione del mediatore non sarà inclusa nel TAN, ma sarà espressa in forma percentuale e calcolata sul capitale lordo mutuato.

La penale sarà dovuta dal Cliente nell'ipotesi in cui dovesse rifiutare di concludere il finanziamento nonostante l'approvazione della richiesta da parte della banca o dell'intermediario finanziario, oppure se dovesse comunicare il suo recesso dal contratto di mediazione dopo la scadenza del termine di recesso di cui al contratto e di cui alla Sezione V della presente Informativa nonché nei casi di inadempimento da parte sua agli obblighi di collaborazione di cui ai punti 1.3, 2.6 o 2.8 del contratto, o all'eventuale obbligo di esclusiva di cui al punto 2.5, dell'incarico di Mediazione.

Tipologia di finanziamento	Provvigione massima richiesta sul valore erogato
Cessione del Quinto dello Stipendio e della Pensione e delegazione di pagamento	10,00%(**)
Prestiti personali	8,00 %(***)
Anticipo TFS	4,50 %(***)

Spese documentate (es. spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc.) a carico del Cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di Mediazione	0,00%
Spese di istruttoria	0%
Penali	il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale pari al 50% delle provvigioni, che non potrà comunque essere superiore ad € 1.500,00, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del Codice civile.
<i>Legenda: (**Sull'importo del capitale lordo mutuato – (***Sul Monte Interessi</i>	

I costi vengono comunicati dal Mediatore al finanziatore cui compete includerli, se previsto, nel calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) /TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale) /ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

I corrispettivi dovuti a IROQ per lo svolgimento dell'incarico di mediazione creditizia dovranno rispettare, nel caso di operatività in convenzione con il finanziatore, la misura massima indicata nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli intermediari finanziari eroganti il finanziamento richiesto.

L'importo delle commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a corrispondere a IROQ per l'attività svolta nella mediazione non potrà in ogni caso superare i tassi previsti dalla normativa via via in vigore.

Oltre a quanto sopra disposto, non saranno dovute ulteriori spese ad alcun titolo a carico del cliente nei confronti del Mediatore.

Il Cliente ha diritto di chiedere informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni riconosciute da ciascuna banca o intermediario finanziario per i quali IROQ svolge l'attività di mediazione creditizia. Tale diritto può essere esercitato inviando richiesta scritta a mezzo di raccomandata A/R o PEC al seguente indirizzo: IROQ S.r.l. – Via Luigi Settembrini, 47 - 20124 Milano (MI); PEC: iroq@pec.it

Sezione V – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Durata: il contratto è a tempo determinato e la durata è di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza l'incarico cesserà e non sarà soggetto a rinnovo automatico anche se potrà essere prorogato in qualsiasi momento prima della scadenza o rinnovato mediante accordo scritto fra le parti.

Modalità di conferimento dell'incarico: l'incarico di mediazione creditizia può essere conferito a IROQ in via esclusiva o in via non esclusiva per un determinato periodo di tempo, se espressamente pattuito nel contratto.

Eventuali servizi accessori

Gli eventuali servizi accessori offerti unitamente alla mediazione creditizia, anche se aventi carattere opzionale, sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI
- INTERMEDIAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI

Diritti del Cliente

Il Cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare copia del presente "Foglio Informativo" di tempo in tempo vigente, contenente l'informativa sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, messi a disposizione presso i locali di IROQ aperti al pubblico o presso il sito internet aziendale. Una volta individuato il finanziamento il Cliente potrà ricevere la documentazione prevista dalle Disposizioni di Trasparenza di Bankit per quanto riguarda la tipologia dei finanziamenti trattati dal mediatore il (SECCI) dal quale potrà avere evidenza dei costi complessivi del finanziamento.

Il Cliente ha sempre diritto di ricevere, prima della sottoscrizione del Contratto di Mediazione Creditizia, il presente "Foglio Informativo", una copia del testo del Contratto di Mediazione Creditizia idonea per la stipula che includa anche un Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del Contratto che consenta al Cliente di effettuare una ponderata valutazione del medesimo. La consegna della copia del testo del Contratto non impegna le parti alla conclusione del Contratto stesso.

Nel caso di offerta fuori sede, il Cliente ha diritto di ricevere, prima della sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia il presente "Foglio Informativo".

Qualora IROQ si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf o similare scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente "Foglio Informativo", nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio.

Il Cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo o colui che subentra nell'amministrazione dei suoi diritti, hanno diritto di ottenere, entro un congruo termine e, comunque, non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inherente ai rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni, previa richiesta scritta ed anticipazione delle sole spese.

Recesso del Cliente nel caso di offerta fuori sede

Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, ha diritto di recedere dal contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità

e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Il termine è pari a 30 giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del professionista presso l'abitazione del consumatore o di escursioni organizzate dal professionista al fine di promuovere o collocare i servizi al consumatore.

Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso facendo pervenire a IROQ, a mezzo di raccomandata A/R o PEC, una dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto o, se disponibile, il modulo di recesso dal contratto previsto dall'art.54 co.1 lett. a) del Codice del Consumo, prima della scadenza del periodo di recesso.

L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso nel termine previsto incombe sul consumatore.

Tale diritto può essere esercitato inviando lettera raccomandata A/R o PEC al seguente indirizzo: IROQ S.r.l. – Corso Sidney Sonnino, 103 70121 Bari (BA); PEC: iroq@pec.it

Su richiesta del Cliente a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, IROQ fornisce le informazioni di cui all'art. 120-decies, comma 2, come modificato da D. Lgs. n. 72 del 21 aprile 2016.

Recesso del Mediatore e risoluzione del contratto

IROQ potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata A/R o a mezzo PEC, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancata consegna da parte del Cliente dei documenti necessari per l'analisi e l'istruttoria;
- b) violazione da parte del Cliente dell'obbligo di fornire dati e informazioni corrispondenti al vero anche in relazione ad eventuali garanzie;
- c) Inadempimento dell'obbligo di collaborazione da parte del Cliente.

Sezione VI – RECLAMI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

IROQ ha istituito un apposito ufficio per la gestione dei reclami. Il reclamo dovrà necessariamente essere effettuato per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R a IROQ S.r.l. – Ufficio Reclami – C.so Sidney Sonnino, 103, 70121 Bari (BA) o tramite posta elettronica all'indirizzo reclami@iroq.it o tramite PEC: reclami.iroq@pec.it e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- nominativo/denominazione del Cliente
- recapiti del Cliente
- data del contratto o incarico di mediazione
- riferimenti delle persone incaricate dal Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
- motivazione del reclamo
- pretesa nei confronti del Mediatore Creditizio

In ossequio alla Comunicazione 27/20 dell'OAM si informa che il Cliente non potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) poiché, in base alla normativa vigente, tra i soggetti che aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la Clientela in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientrano i Mediatori creditizi. Tuttavia, il Cliente potrà avviare nei confronti del Mediatore Creditizio gli altri mezzi di tutela stragiudiziale previsti dalla legge (procedura di mediazione, negoziazione assistita).

Foro Competente

Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Bari, fatta salva l'applicazione del foro generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile (foro generale del consumatore).

Sezione V – GLOSSARIO

In ottemperanza alle Disposizioni di Trasparenza di Bankit, sez. I si riportano I termini tecnici più importanti e ricorrenti nel seguente glossario:

- *Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.*
- *Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.*
- *Clientela al Dettaglio; i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese (ossia quelle che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).*
- *Finanziamento: il finanziamento che il Cliente intende ottenere con l'intermediazione del mediatore creditizio, tra cui: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo sotto forma di dilazione, (iv) credito immobiliare, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito, (vii) factoring, ecc.*
- *Servizi accessori: servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.*
- *Incarico di Mediazione: contratto di mediazione stipulato tra il mediatore creditizio e il Cliente.*
- *Contratto a distanza e contratto negoziato fuori dei locali commerciali: il "contratto a distanza" è concluso tra il mediatore e il consumatore senza la loro presenza fisica e simultanea, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il "contratto negoziato fuori dei locali commerciali" è qualsiasi contratto tra il mediatore e il Cliente: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione*

a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore.

- *Tecniche di comunicazione a distanza: le tecniche di contatto con la Cliente, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.*
- *Offerta fuori sede: offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.*
- *Supporto durevole: qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.*
- *Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività del mediatore creditizio, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.*
- *Intermediari Finanziari: società cui è riservato l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 107.*
- *TAN: il tasso annuo nominale indica il tasso d'interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull'erogazione di un finanziamento.*
- *TAEG: tasso annuo effettivo globale è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.*
- *TEGM: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.*
- *ISC: l'indicatore sintetico di costo è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.*
- *Penale: somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.*
- *Provvigione: compenso dovuto al mediatore creditizio commisurato all'importo del finanziamento.*
- *OAM: Organismo per l'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi; è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.*

Riservato all'offerta fuori sede

Dati e qualifica del Soggetto che entra in rapporto con il cliente:(.....

Collaboratore di società di mediazione creditizia operante ai sensi dell'art.128-sexies, co. 1 del D.Lgs.n.385 del 1° settembre 1993 (TUB) e iscritta all'elenco di cui al comma 2 art. cit. tenuto dall'Organismo di cui all'art. 128-undecies TUB, al nr. M451

Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e ricevuto copia del presente FOGLIO INFORMATIVO, come previsto dalle vigenti disposizioni in tema di Trasparenza emanate da Banca D'Italia.

.....lì

.....

Firma del Cliente